



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO SEZ.STACCATA DI BRESCIA

SEZIONE 65

SEZIONE

N° 65

REG.GENERALE

N° 5804/2014

UDIENZA DEL

15/12/2016 ore 15:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TIZZI	LORENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VICINI	GIANLUCA	Relatore
<input type="checkbox"/>	ARCIERI	DONATO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N°
194/14

PRONUNCIATA IL:

15/12/16

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

26 GEN. 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Patrizia Zampolini



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5804/2014
depositato il 24/10/2014

- avverso la sentenza n. 277/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MANTOVA

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

proposto dall'appellante:

difeso da:

SILOCCHI DOTT.STEFANO
PRESSO STUDIO BONFANTI-SILOCCHI
VIA G.CARDUCCI N.3 46010 COMMESSAGGIO MN

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010101476/2013 IRPEF-ADD.REG. 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010101476/2013 IRPEF-ADD.COM. 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010101476/2013 IRPEF-ALTRO 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010101476/2013 IVA-ALTRO 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010101476/2013 IRAP 2008

SVOLGIMENTO DEI FATTI

Tenca Stefano ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Mantova relativamente a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2008.

Oggetto del contendere era la rideterminazione mediante applicazione degli studi di settore del reddito di dichiarato nell'esercizio dell'attività artigiana di elettricista.

In sede di ricorso il contribuente eccepiva il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Nel merito sosteneva l'infondatezza dell'atto impositivo, in quanto lo studio di settore rappresenta mera presunzione semplice e comunque in quanto contenente una eccessiva valutazione della collaborazione prestata nell'attività dalla madre, al contempo collaboratrice nell'azienda agricola del padre.

La Commissione adita ha respinto il ricorso, condannando il contribuente alla rifusione delle spese per Euro 1500,00. Il primo giudice rilevava che risultando espletato il contraddittorio preventivo, gli studi di settore costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti a fronte delle quali il contribuente non ha fornito prova contraria. In particolare, non ha dimostrato l'impegno lavorativo della madre nell'azienda agricola del padre, risultando invece certa la sua qualifica di impiegata nella ditta del ricorrente.

Appella il contribuente rilevando che lo scostamento accertato è imputabile esclusivamente alla rideterminazione della percentuale della collaborazione familiare prestata dalla madre, indicata dalla parte nel 10% ed accertata nel 50%. Ritiene infondato l'assunto che la norma preveda per il collaboratore una soglia minima del 50%, inoltre l'operato dell'ufficio poggiava sul fatto che la madre non svolgesse attività diversa da quella di collaboratore presso di lui, mentre era al contempo collaboratrice del marito, come provato dai versamenti contributivi all'INPS ove era iscritta alla previdenza agricola. Precisa che in ogni caso l'attività svolta riguardava la gestione amministrativa e fiscale dell'elettricista, di fatto rappresentata dalla sola emissione delle fatture, come emerso anche in sede di accertamento INAIL. Insiste pertanto per il vizio della motivazione dell'avviso di accertamento. Chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga annullato l'avviso di accertamento, con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Mantova premettendo che una volta espletato il contraddittorio l'onere della prova viene a porsi a carico del contribuente. Evidenzia che dall'ispezione INAIL risulta che la madre svolgeva mansioni di segretaria presso la ditta del figlio tali da

comportare una costante presenza giornaliera, risultando altresì iscritta all'INPS quale collaboratore artigiano della ditta. Insiste pertanto per imputazione almeno della metà del tempo occorrente ad un dipendente a tempo pieno. Chiede il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte, si procede in forma pubblica.

MOTIVAZIONE

L'avviso di accertamento impugnato recupera a tassazione maggiori ricavi per complessivi Euro 5.460,00, tale essendo la differenza tra il dichiarato ed il ricavo puntuale risultante dall'analisi di congruità e normalità economica. Il rilievo poggia esclusivamente sulla rideterminazione della percentuale di lavoro prestato – dal 10% al 50% - da [redacted] del contribuente e collaboratrice nella sua attività.

Peraltro, la parte ha documentato che l'apporto fornito della madre non è equiparabile a quella ordinaria di un collaboratore a tempo pieno e che, di conseguenza, corretta è l'imputazione della percentuale del 10%.

L'appellante ha in primis prodotto attestazione INPS, modelli F24 e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà volti a dimostrare che [redacted] figurava nell'anno in contestazione anche come collaboratrice dell'impresa agricola [redacted] dal che deve evincersi un contributo solo parziale all'impresa di [redacted]. Inoltre, il verbale di ispezione INAIL nell'evidenziare che

[redacted] ha collaborato con la ditta del figlio nel solo periodo dal 01.07.2007 al 31.12.2010, precisa che l'attività della madre “*consisteva nel prendere telefonate e tenere la contabilità utilizzando telefono e calcolatrice*”. Ne risulta che l'apporto fornito non era specifico rispetto all'attività prestata dal contribuente (artigiano elettricista) e comunque limitato quanto alla disponibilità di tempo e di impegno prestato, considerato tra l'altro che neppure risulta imputato alla collaboratrice l'uso del computer.

Stante l'incertezza della materia del contendere sussistono i motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

In riforma della sentenza appellata, dichiara illegittimo l'avviso di accertamento. Spese compensate.

Brescia, 15 dicembre 2016.

IL RELATORE


IL PRESIDENTE
